Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 28 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 26 gennaio 1972, alle ore 18,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Nour Ahmad Etemadi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Afghanistan a Roma.

(1849)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1330.**

Approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, n. 135;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di approvazione dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Ancona;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 20. — VALENTINI

Statuto dell'Università degli studi di Ancona

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università degli studi di Ancona è costituita dalle seguenti facoltà:

1) Facoltà di medicina e chirurgia;
2) Facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni, di esercitazioni pratiche e di seminari.

Art. 3.

I liberi docenti che intendono svolgere corsi a titolo privato per soddisfare gli obblighi di insegnamento previsti dalla legge, hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno, ai presidi delle rispettive facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo.

I consigli di facoltà devono, entro il 30 settembre, esaminarli e coordinarli tra loro e con i corsi ufficiali, ai sensi dello art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi si devono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il consiglio di facoltà deve accertare se il programma risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche.

I corsi pareggiati devono avere uno sviluppo di lezioni ed una ampiezza di argomenti corrispondenti a quelli ufficiali.

I liberi docenti che svolgono corsi pareggiati devono tenere almeno venti lezioni.

Art. 5.

Allo svolgimento di ogni corso devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.

Art. 6.

Ciascun professore, sia di ruolo, sia incaricato, sia libero docente, deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota, di volta in volta, l'argomento svolto o la esercitazione apponendovi la firma.

Questo registro è ostensibile ad ogni richiesta del preside o del rettore e viene consegnato alla segreteria dell'università alla chiusura dei corsi dopo essere stato munito del visto del preside di facoltà.

Art. 7.

I professori di ruolo ed incaricati hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno al preside della rispettiva facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il consiglio di facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso introducendo le eventuali modifiche.

Art. 8.

Le frequenze, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi più opportuni.

Art. 9.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie attraverso prove individuali.

Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti riguardanti ciascuna facoltà, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un colloquio al termine di ogni anno.

Art. 10.

Per l'esame di laurea il candidato dovrà presentare una tesi, svolta su un argomento comunicato in precedenza e concordato ed approvato dal professore della materia.

Gli elaborati relativi alla tesi dovranno essere presentati alla segreteria in triplice copia almeno otto giorni prima di quello fissato per l'esame.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale della tesi, durante la quale i membri della commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua preparazione e la sua cultura.

Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della tesi, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.

Art. 11.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per il corso di laurea al quale si è iscritto.

Art. 12.

Per l'iscrizione degli studenti che passano da uno ad altro corso di laurea e per coloro che siano forniti di altra laurea o diploma, o che provengono da altre università, decide, caso per caso, la facoltà ai sensi, rispettivamente degli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 13.

Il senato accademico può dichiarare non valido il corso che per qualunque motivo, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 14.

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia. La durata del corso degli studi per la laurea è di sei anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

FONDAMENTALI

Primo biennio:

1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana (biennale al 2° e 3° anno);
6) Patologia generale (biennale al 2° e 3° anno);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia.

Secondo biennio:

9) Farmacologia;
10) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
12) Anatomia e istologia patologica (biennale al 4° e 5° anno);
13) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

14) Clinica medica generale e terapia medica (biennale);
15) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
16) Clinica pediatrica;
17) Clinica ostetrica e ginecologica;
18) Igiene;
19) Medicina legale e delle assicurazioni;
20) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);
21) Clinica dermosifilopatica (semestrale);
22) Clinica oculistica (semestrale);
23) Clinica odontoiatrica (semestrale);
24) Radiologia (semestrale).

COMPLEMENTARI

1) Istologia ed embriologia generale;
2) Genetica medica;
3) Statistica sanitaria e biometria;
4) Scienza dell'alimentazione;
5) Psicologia;
6) Psichiatria;
7) Clinica ortopedica;
8) Medicina nucleare;
9) Medicina del lavoro;
10) Semeiotica medica;
11) Semeiotica chirurgica;
12) Anestesiologia e rianimazione;
13) Ematologia;
14) Urologia;
15) Nefrologia medica;
16) Neurochirurgia;
17) Gerontologia e geriatria;
18) Oncologia sperimentale;
19) Chirurgia pediatrica;
20) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
21) Chirurgia sperimentale;
22) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
23) Virologia;
24) Malattie dell'apparato cardiovascolare;
25) Reumatologia;
26) Malattie dell'apparato digerente;
27) Biochimica applicata;
28) Farmacologia clinica;
29) Istochimica;

30) Biologia molecolare;
31) Immunologia;
32) Chirurgia geriatrica;
33) Chirurgia d'urgenza;
34) Chirurgia toracica;
35) Chemioterapia;
36) Tossicologia;
37) Clinica delle malattie infettive.

Art. 15.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti, le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° e al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « Fisiologia umana » e di « Patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « Patologia speciale medica » e di « Patologia speciale chirurgica ».

L'esame di fisiologia umana deve comprendere anche nozioni di chimica biologica. Per l'insegnamento di anatomia e di istologia patologica è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle istituzioni e sulla istologia patologica ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di clinica ortopedica fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale, essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere lo esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 16.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 17.

Gli studenti stranieri possono essere assolti, nell'anno che loro compete, dai corsi che essi hanno regolarmente seguiti in precedenza a condizione che gli esami superati nelle materie fondamentali consentano il regolare svolgersi del biennio in cui vengono ammessi.

I laureati in medicina e chirurgia provenienti da università straniere sono tenuti di regola a ripetere il sesto anno e seguire i corsi di clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica e ginecologica nonchè delle materie fondamentali mancanti nel loro curriculum didattico e superarne gli esami.

TITOLO III
FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 18.

La facoltà di ingegneria conferisce:

a) la laurea in ingegneria civile;
b) la laurea in ingegneria elettronica;
c) la laurea in ingegneria meccanica.

La durata del corso degli studi per la laurea in ingegneria è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

I primi due anni hanno funzione preminentemente propedeutica e comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) e
10) due insegnamenti così distinti a seconda del corso di laurea seguito dallo studente:

a) Laurea in ingegneria civile (sezione edile):
Disegno II (civile).
Litologia e geologia.

b) Laurea in ingegneria elettronica:
Metodi di osservazione e misure.
Tecnologia generale dei materiali.

c) Laurea in ingegneria meccanica:
Disegno II (industriale).
Tecnologia generale dei materiali.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 20.

Triennio (III, IV e V anno) *del corso di laurea in ingegneria civile* (*sezione edile*).

Sono insegnamenti fondamentali del triennio (III, IV e V anno) del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) i seguenti:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Idraulica;
16) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
17) Tecnica delle costruzioni;
18) Architettura tecnica;
19) Topografia;
20) Architettura e composizione architettonica;
21) Geotecnica;
22) Economia e tecnica aziendale;
23) Teoria ed applicazione dei calcolatori elettronici.

Sono insegnamenti complementari e caratterizzanti (a scelta) del triennio (III, IV e V) del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) i seguenti:

Gruppo « A »:
24) Complementi di scienza delle costruzioni;
25) Costruzioni in acciaio;
26) Ponti e grandi strutture;
27) Complementi di tecnica delle costruzioni;
28) Costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti;
29) Materie giuridiche e legislazione dei lavori.

Gruppo « B »:
24) Pianificazione territoriale;
25) Tecnica urbanistica;
26) Tecnica ed economia dei trasporti;
27) Tecnologia degli elementi costruttivi;
28) Materie giuridiche e legislazione dei lavori;
29) Ricerca operativa.

Gruppo « C »:
24) Pianificazione territoriale;
25) Geomorfologia e difesa dell'ambiente;
26) Geologia applicata;
27) Idrogeologia e sistemazioni idrauliche;
28) Geofisica;
29) Ecologia.

Art. 21.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile lo studente deve aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori e a scelta del biennio e del triennio di applicazione per un numero complessivo di ventinove esami ciascuno relativo ad un corso annuale.

Art. 22.

L'esame di laurea in ingegneria civile (sezione edile) consiste nella discussione di un progetto o di uno studio di carattere tecnico preparato dal candidato.

Art. 23.

Triennio (III, IV e V anno) *del corso di laurea in ingegneria elettronica.*

Sono insegnamenti fondamentali del triennio (III, IV e V anno) del corso di laurea in ingegneria elettronica i seguenti:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Elettronica applicata;
16) Misure elettriche;
17) Controlli automatici;
18) Comunicazioni elettriche;
19) Campi elettromagnetici e circuiti;
20) Radiotecnica;
21) Complementi di matematiche;
22) Teorie ed applicazioni dei calcolatori elettronici;
23) Materiali per l'elettrotecnica;
24) Teoria dei sistemi;
25) Economia e tecnica aziendale.

Sono insegnamenti complementari e caratterizzanti (a scelta) del triennio (III, IV e V anno) del corso di laurea in ingegneria elettronica i seguenti:

Gruppo « A »:
26) Microonde;
27) Telefonia e telegrafia;
28) Componenti elettronici;
29) Trattamento dell'informazione.

Gruppo « B »:
26) Complementi di controlli;
27) Tecnica dei controlli automatici;
28) Elettronica industriale;
29) Ricerca operativa.

Art. 24.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria elettronica lo studente deve aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori e a scelta del biennio e del triennio di applicazione per un numero complessivo di ventinove esami ciascuno relativo ad un corso annuale.

Art. 25.

L'esame di laurea in ingegneria elettronica consiste nella discussione di un progetto o di uno studio di carattere tecnico preparato dal candidato.

Art. 26.

Triennio (III, IV e V anno) *del corso di laurea in ingegneria meccanica.*

Sono insegnamenti fondamentali del triennio (III, IV e V anno) del corso di laurea in ingegneria meccanica i seguenti:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Fisica tecnica;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Chimica applicata;
15) Elettrotecnica;
16) Macchine;
17) Idraulica;
18) Costruzioni di macchine;
19) Impianti meccanici;
20) Tecnologie meccaniche;
21) Metallurgia;
22) Teoria ed applicazione dei calcolatori elettronici;
23) Ricerca operativa;
24) Economia e tecnica aziendale;
25) Teoria dei sistemi.

Sono insegnamenti complementari (a scelta) del triennio (III, IV e V anno) del corso di laurea in ingegneria meccanica i seguenti:

Gruppo « A »:
26) Complementi di macchine;
27) Gas dinamica;
28) Corrosione e protezione dei metalli;
29) Termotecnica applicata.

Gruppo « B »:
26) Complementi di macchine;
27) Misure meccaniche, termiche, collaudi;
28) Macchine utensili;
29) Servomeccanismi ed automazione.

Art. 27.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria meccanica lo studente deve aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori e a scelta del biennio e del triennio di applicazione per un numero complessivo di ventinove esami, ciascuno relativo ad un corso annuale.

Art. 28.

L'esame di laurea in ingegneria meccanica consiste nella discussione di un progetto o di uno studio di carattere tecnico preparato dal candidato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. 18.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle religiose terziarie francescane dell'Immacolata.

N. 18. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle religiose terziarie francescane dell'Immacolata.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 19. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

La pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1972 « Indizione di referendum popolare per l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" », effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, del 27 febbraio 1972, n. 54, è integrata, in conformità del testo originale del decreto stesso, nel modo seguente: « Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ». Il decreto ha preso il numero di inserzione: 17.

Roma, addì 27 febbraio 1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471;

Visto il proprio decreto, in data 10 giugno 1968, di ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori;

Considerato che il dott. Aldo Quartulli, esperto in materie economiche, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della gestione predetta;

Ritenuto di accettare le dimissioni del dott. Aldo Quartulli e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Franco Briatico è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, quale esperto in materie economiche, in sostituzione del dott. Aldo Quartulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(2741)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale del Friuli-Venezia Giulia si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, distinto da quello Regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 160

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale dell'Umbria si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 163

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale degli Abruzzi si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 164

(3511)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale delle Marche si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ancona, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 161

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale dell'Emilia-Romagna si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 162

(3513)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle macchine per l'edilizia in provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore delle macchine per l'edilizia in provincia di Perugia, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle macchine per l'edilizia in provincia di Perugia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1972.

Modifica del decreto ministeriale 18 dicembre 1970, concernente la iscrizione di tredici varietà di foraggere nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola tredici varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di erbe mediche iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 10) dell'articolo unico, la varietà « Polesana Maliani », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo);

Vista la lettera in data 10 gennaio 1972 con la quale la società stessa ha chiesto che il nome della predetta varietà di erba medica venga modificato in « Delta »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 18 dicembre 1970;

Decreta:

Il nome della varietà di erba medica, di cui al n. 10) dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 dicembre 1970, viene modificato da « Polesana Maliani » in « Delta ».

Roma, addì 21 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(2751)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Modifica del decreto ministeriale 21 novembre 1969 concernente la iscrizione di diciotto varietà ed ecotipi di foraggere leguminose nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'11 dicembre 1969, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, 18 varietà ed ecotipi di foraggere leguminose;

Considerato che tra le foraggere leguminose iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 6), al n. 8) e al n. 11), gli ecotipi di erba medica « Romagnola » e « Marchigiana » e quello di trifoglio bianco « Ladino gigante lodigiano »;

Atteso che la commissione per gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi, istituita con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, ha deliberato, nell'adunanza del 22 giugno 1971, di proporre la modifica delle zone di produzione dei sopracitati ecotipi;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra formulata e di modificare, in conseguenza, il citato decreto ministeriale 21 novembre 1969;

Decreta:

I numeri 6), 8) e 11) dell'articolo unico del decreto ministeriale 21 novembre 1969 vengono modificati come segue:

6) Erba medica « Romagnola »:

Zona: area delimitata: da Ro Ferrarese lungo il Po sino al confine della provincia di Ferrara; lungo il confine della provincia di Ferrara fino a Cento; da Cento a Castelfranco Emilia lungo la strada provinciale; da Castelfranco Emilia a Bologna; da Bologna a Porretta Terme lungo il corso del fiume Reno; da Porretta Terme fino al confine della regione emiliana; seguendo il confine della regione emiliana fino al mare; lungo il litorale adriatico fino a Porto Garibaldi; da Porto Garibaldi a Comacchio; da Comacchio a Ostellato; da Ostellato a Copparo; da Copparo a Ro Ferrarese.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

8) Erba medica « Marchigiana »:

Zona: Comprende il territorio della regione delle Marche, esclusa la provincia di Ascoli.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

11) Trifoglio bianco « Ladino gigante lodigiano »:

Zona: area delimitata: Naviglio della Martesana da Milano al confine con la provincia di Bergamo; confine della provincia di Bergamo fino al fiume Oglio; lungo il fiume Oglio fino alla ferrovia Milano-Venezia; ferrovia Milano-Venezia e autostrada Milano-Venezia fino alla strada statale 235; strada statale 235 fino al confine della provincia di Brescia; confine della provincia di Brescia fino a Monticelli d'Oglio; strada statale 10 da Monticelli d'Oglio a Cremona; confine con le province di Piacenza e di Pavia da Cremona a Cerro al Lambro, e di lì la linea Riozzo-Melagnano, strada statale 9 fino a Milano.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(2750)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1972.

Iscrizione di quattro varietà di foraggere leguminose nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente articolo 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 963 in data 9 dicembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 26 ottobre 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di quattro varietà di foraggere leguminose;

Visto il verbale della predetta adunanza del 26 ottobre 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere leguminose le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 26 ottobre 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso;

1) Trifoglio pratense « Cremonese »:

Zona: comprende il territorio della provincia di Cremona.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

2) Trifoglio pratense « Piemontese »:

Zona: comprende il territorio della regione del Piemonte compreso il territorio dell'oltre Po Pavese.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

3) Trifoglio pratense « Delle Venezie »:

Zona: comprende il territorio della regione del Veneto.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

4) Trifoglio pratense « Dell'Italia Centrale »:

Zona: comprende il territorio delle regioni dell'Italia centrale esclusa l'area del « Bolognino ».

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

Roma, addì 26 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(2753)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1972.

Iscrizione di dodici varietà di barbabietole da zucchero nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 879 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di dodici varietà di barbabietole da zucchero;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietola da zucchero le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da zucchero « Kawegigapoly »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft - vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

2) Barbabietola da zucchero « Maribo Auta »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Copenhaghen (Danimarca).

3) Barbabietola da zucchero « Maribo Auta-Poly »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Copenhaghen (Danimarca).

4) Barbabietola da zucchero « Mezzano AU Poliploide):

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: società « Eridania » Zuccherifici nazionali - Genova - Centro seme di Mezzano (Ravenna).

5) Barbabietola da zucchero « Maribo Extra Poly »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Copenhaghen (Danimarca).

6) Barbabietola da zucchero « Maribo Triploide N »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Copenhaghen (Danimarca).

7) Barbabietola da zucchero « Maribo Triploide NP »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Copenhaghen (Danimarca).

8) Barbabietola da zucchero « Solorave »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have - Kappelle Biezelinge (Olanda).

9) Barbabietola da zucchero « Polysaros A/15 »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Renroffi - Bologna.

10) Barbabietola da zucchero « Royal Poly T. Tourneur »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Tourneur Frères - Coulommiers (Francia).

11) Barbabietola da zucchero « Royal Poly Tourneur »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Tourneur Frères - Coulommiers (Francia).

12) Barbabietola da zucchero « Janasz AJ 3 »:

Origine della varietà: incrocio fra linee genealogiche diploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Hodowla Buraka Cukrowego - Varszawa (Polonia).

Roma, addì 27 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(2754)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1972.

Iscrizione di una varietà di avena nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti della commissione nominata ai sensi del precedente articolo 4, il Ministro per la agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 878 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, della varietà di avena « Ombrone » per la quale la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche della varietà stessa risultano già acquisiti da parte dell'istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Pisa;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

E' iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di avena, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Avena « Ombrone »:

Origine della varietà: Da selezione di varietà locale maremmana.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università degli studi - Pisa.

Roma, addì 28 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(2755)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 546 del 18 gennaio 1972 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara con cui è chiesta la sostituzione del presidente della suddetta commissione dott. Ermete Brancacci, perchè trasferito ad altra sede, con il dott. Leone Leoni, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara;

Decreta:

Il dott. Leone Leoni, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, in sostituzione del dott. Ermete Brancacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1972:

Buttitta Giacomo, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito nel comune di Roma.

Cucchiari Domenico, notaio residente nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Roma.

Terra Abrami Emidio, notaio residente nel comune di Torino, e trasferito nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma.

Traversi Franco, notaio residente nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Viterbo.

Salvo Francesco, notaio residente nel comune di Paolisi, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli.

(2742)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Darfo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.15/10/1198, in data 7 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Darfo (Brescia), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2654)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.588.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3388)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3389)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3390)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.814.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3391)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1972, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.190.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3392)

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Cappella Cantone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.572.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3393)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.373.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3394)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3395)

Autorizzazione al comune di Esterzili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Esterzili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.118.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3396)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3397)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.737.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3398)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.553.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3399)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.775.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3400)

Autorizzazione al comune di Gambarana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Gambarana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.773.101, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3401)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.071.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3402)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.531.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3403)

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Gadoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.831.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3405)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3406)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3407)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1972, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.393.349, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3408)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1972, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.775.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3409)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1972, il comune di Greve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.349.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3410)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1972, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3411)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.875.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3412)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3413)

Autorizzazione al comune di Lanusei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Lanusei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.577.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3415)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3416)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1972, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.032.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.599.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3418)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419)

Autorizzazione al comune di Oliva Gessi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Oliva Gessi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.052.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.603.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425)

Autorizzazione al comune di Orosei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Orosei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Ortueri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.606.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1972, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.320.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3432)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.388.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3433)

Autorizzazione al comune di Rognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Rognano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.047.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3434)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.890.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3435)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.132.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3436)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.497.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3437)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.455.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3438)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.100.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3439)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.290.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3440)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3441)

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3442)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3443)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.582.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3444)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.525.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3445)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971 a norma del Regolamento (CEE) n. 884/71 ai prodotti di cui all'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento n. 122/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni, in u.c./100 kg
04.05	Uova di volatili e tuorli d'uovo, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	b) altre (non da cova):	
	in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata	12,76
	in caso di esportazione sotto forma di altre merci	12,76
	B. Uova sgusciate e tuorli d'uovo:	
	I. atti ad usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	ex 1. essiccate, non zuccherate	40,15
	ex 2. altre, non zuccherate	10,99
	b) Tuorlo d'uovo:	
	ex 1. liquido, non zuccherato	19,32
	ex 2. congelato, non zuccherato	20,64
	ex 3. essiccato, non zuccherato	40,72

(1347)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, a diciotto posti di consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 45 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a diciotto posti di consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purchè forniti di laurea in giurisprudenza, i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento; i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità; gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata; i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

Art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata all'Amministrazione - presso la quale l'aspirante presta servizio alla data della presentazione stessa - nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a cura delle amministrazioni di servizio degli aspiranti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, corredate dallo stato di servizio, delle note di qualifica e del fascicolo personale di ciascun aspirante, nonchè di una relazione motivata sulla qualità del servizio dal medesimo prestato.

Tutti gli altri titoli, dei quali gli aspiranti intendano avvalersi, potranno essere allegati alla domanda od essere successivamente presentati all'Amministrazione che ha ricevuto la domanda, tenendo presente che essi dovranno, comunque, pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a pena di inammissibilità, nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente allo esame dei titoli indicati dall'art. 2 del presente decreto. A tal fine ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio sulle materie indicate dal successivo articolo del presente decreto, tenendo presente che ogni commissario potrà attribuire non più di cinque punti per la valutazione del colloquio.

Al colloquio sono ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati e, comunque, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

Art. 5.

Il colloquio, la cui data verrà indicata con apposito avviso, verterà sulle seguenti materie: diritto civile; diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto finanziario; diritto processuale civile e penale.

Con la domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti possono richiedere di sostenere una prova di lingua straniera, limitatamente alle lingue tedesca e francese. In tal caso la commissione aggiungerà, alla somma dei punti assegnati per la valutazione dei titoli e del colloquio, non più di un punto per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che, complessivamente, abbiano ottenuto il maggior numero di punti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice - che, per la valutazione della prova di lingua straniera, potrà essere assistita da un esperto, con qualifica di professore di ciascuna delle due lingue indicate nell'articolo precedente - sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1972

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 360

(3204)

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, a ventisette posti di primo referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 45 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a ventisette posti di primo referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purchè forniti di laurea in giurisprudenza, i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università; i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità; gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria; i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento; gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata all'Amministrazione, presso la quale l'aspirante presta servizio alla data della presentazione stessa, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a cura delle amministrazioni di servizio degli aspiranti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, corredate dallo stato di servizio, delle note di qualifica e del fascicolo personale di ciascun aspirante, nonchè di una relazione motivata sulla qualità del servizio dal medesimo prestato.

Tutti gli altri titoli, dei quali gli aspiranti intendano avvalersi, potranno essere allegati alla domanda od essere successivamente presentati all'Amministrazione che ha ricevuto la domanda, tenendo presente che essi dovranno, comunque, pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a pena di inammissibilità, nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 3.

Qualora gli aspiranti appartengano alla categoria degli avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'albo professionale, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale. I medesimi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, oltre a tutti i titoli di cui intendano avvalersi, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale, se appartenenti alla categoria di cui al comma precedente, dovranno presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

7) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente allo esame dei titoli indicati dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. A tal fine ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio sulle materie indicate dal successivo articolo del presente decreto, tenendo presente che ogni commissario potrà attribuire non più di cinque punti per la valutazione del colloquio.

Al colloquio sono ammessi i concorrenti i cui titoli saranno meglio valutati e, comunque, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il colloquio, la cui data verrà indicata con apposito avviso, verterà sulle seguenti materie: diritto civile; diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto finanziario; diritto processuale civile e penale.

Con la domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti possono richiedere di sostenere una prova di lingua straniera, limitatamente alle lingue tedesca e francese. In tal caso la commissione aggiungerà, alla somma dei punti assegnati per la valutazione dei titoli e del colloquio, non più di un punto per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che, complessivamente, abbiano ottenuto il maggior numero di punti.

Art. 7.

La commissione giudicatrice - che, per la valutazione della prova di lingua straniera, potrà essere assistita da un esperto, con qualifica di professore di ciascuna delle due lingue indicate nell'articolo precedente - sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1972

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 359

(3205)

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 45 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata; gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con la qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato; i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva; gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno cinque anni di servizio; i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva.

Art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata all'Amministrazione, presso la quale l'aspirante presta servizio alla data della presentazione stessa, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a cura delle amministrazioni di servizio degli aspiranti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, corredate dallo stato di servizio, delle note di qualifica e del fascicolo personale di ciascun aspirante, nonchè di una relazione motivata sulla qualità del servizio dal medesimo prestato.

Tutti gli altri titoli, dei quali gli aspiranti intendano avvalersi, potranno essere allegati alla domanda od essere successivamente presentati all'Amministrazione che ha ricevuto la domanda, tenendo presente che essi dovranno, comunque, pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a pena di inammissibilità, nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente allo esame dei titoli indicati dall'art. 2 del presente decreto. A tal fine ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio sulle materie indicate dal successivo articolo del presente decreto, tenendo presente che ogni commissario potrà attribuire non più di cinque punti per la valutazione del colloquio.

Al colloquio sono ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati e, comunque, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

Art. 5.

Il colloquio, la cui data verrà indicata con apposito avviso, verterà sulle seguenti materie: diritto civile; diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto finanziario; diritto processuale civile e penale.

Con la domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti possono richiedere di sostenere una prova di lingua straniera, limitatamente alle lingue tedesca e francese. In tal caso la commissione aggiungerà, alla somma dei punti assegnati per la valutazione dei titoli e del colloquio, non più di un punto per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che, complessivamente, abbiano ottenuto il maggior numero di punti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice - che, per la valutazione della prova di lingua straniera, potrà essere assistita da un esperto, con qualifica di professore di ciascuna delle due lingue indicate nell'articolo precedente - sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1972

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1972
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 358

(3206)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso nazionale per la esecuzione di opere d'arte nel palazzo di giustizia di Cassino

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata destinata a decorare l'aula della corte di assise del palazzo di giustizia di Cassino.

Descrizione dell'opera

Affresco sulla parete di fondo dell'aula della corte di assise su una superficie di mq. 59 circa, raffigurante l'episodio della giustizia resa da Traiano alla vedova.

Si richiede un bozzetto nel rapporto 1:10 e particolare al vero delle dimensioni 1,00 × 0,70.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista che parteciperà al concorso per l'opera descritta all'art. 1 dovrà presentare un bozzetto con la seguente intestazione generale: « Concorso per l'opera d'arte destinata alla decorazione dell'aula della corte di assise del palazzo di giustizia di Cassino ».

Ogni bozzetto dovrà essere firmato ed accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 500 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione dell'opera indicata nell'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli obblighi e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Il bozzetto dovrà pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti all'Ufficio del genio civile di Cassino entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Detto termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il genio civile non risponderà degli elaborati non ritirati, e potrà procedere al loro disfacimento.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato, che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elaborati tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso appresso indicato:

affresco sulla parete di fondo dell'aula della corte di assise su una superficie di circa mq. 55 raffigurante l'episodio della giustizia resa da Traiano alla vedova L. 4.537.328 (lire quattromilionicinquecentotrentasettemilatrecentoventotto).

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opera diversa da quella del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Decorso tale termine il genio civile non risponderà degli elaborati non ritirati e potrà procedere al loro disfacimento.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dall'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che è allegata al presente bando e di cui potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Cassino, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponde di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni relativi all'ambiente nel quale l'opera dovrà essere collocata.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il provveditore: RUBERTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1971
Registro n. 4, foglio n. 385

OGGETTO: Lettere d'impegno. — Affresco sulla parete di fondo dell'aula della corte d'assise del palazzo di giustizia di Cassino su una superficie di circa mq. 55 raffigurante l'episodio della giustizia resa da Traiano alla vedova.

Ill.mo sig. ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di CASSINO

Il sottoscritto . si obbliga con la presente lettera d'impegno di provvedere alla esecuzione dello affresco di cui all'oggetto in conformità del bozzetto presentato all'amministrazione, per il prezzo a corpo di L. 4.537.328 (lire quattromilionicinquecentotrentasettemilatrecentoventotto).

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare le disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati, tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera, compresa la fornitura di tutto il materiale, l'intonaco sulla superficie da affrescare, ponteggi ed ogni altro qualsiasi onere.

Il sottoscritto s'impegna di ultimare l'opera nel termine di giorni 180 dalla data del verbale di consegna ed accetta una penale di L. 10.000 per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

il 20 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % dopo l'affidamento della esecuzione dell'opera e la stipulazione della presente lettera d'impegno;

una seconda rata pari al 40 % del prezzo a corpo, al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % dopo che la direzione dei lavori avrà potuto accertare che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita, a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 75 %.

Il restante 40 % del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da eseguirsi entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nulla-osta da parte della competente sovrintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero importo dell'opera, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Agli effetti fiscali si dichiara che la presente lettera di impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte frutto dello ingegno gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul Registro.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno comprese quelle per diritti di segreteria e di copia sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

Visto, *l'ingegnere capo*

L'artista esecutore

. . . .

(2673)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Bando di concorso per esame mediante colloquio ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei prescritti requisiti.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Atteso che alla data del 30 novembre 1971, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, erano disponibili nove posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari

ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi' sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè corredato dal diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Inoltre, gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentate direttamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - via del Seminario - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1972.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1972.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1972. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore e consigliere.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova

d'esame.. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;.

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una «attestazione», su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi civili alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o invalido cui il documento si riferisce.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dello Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1972) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il candidato che sia in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrrà anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ispettore e consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 17 gennaio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972
Registro n. 7 Poste, foglio n. 122

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

I. — *Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica*:

1) Campi elettrici e magnetici;

2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell;

3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi;

4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali dell'elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate;

5) Tubi elettronici a vuoto e a gas;

6) Transistori;

7) Circuiti raddrizzatori, amplificatori, oscillatori;

8) Filtri elettrici;

9) Metodi e strumenti di misura di grandezze elettriche;

10) Teoria generale del trasformatore;

11) Dinamo e motori a corrente continua;

12) Generatori e motori a corrente alternata, sincroni e asincroni; motori a collettore a corrente alternata.

II. — *Comunicazioni elettriche*:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali;

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori;

3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace;

4) Rumore e distorsione;

5) Teoria della modulazione: modulazione di ampiezza e angolare. Campionamento; modulazione ad impulsi e a codice d'impulsi;

6) Circuiti a costanti distribuite; linee omogenee, equazioni della propagazione;

7) Trasmissione telefonica a grande distanza; sistemi a correnti vettrici; trasmissioni su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali;

8) Segnali telegrafici. Sistemi di trasmissione telegrafica. Trasmettitori e ricevitori telegrafici;

9) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica;

10) Fondamenti di trasmissioni delle immagini: fototelegrafia e televisione;

11) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche; antenne per microonde; guide d'onde;

12) Trasmettitori radioelettrici: struttura generale, modulatori, amplificatori di potenza;

13) Ricevitori radioelettrici;

14) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e antenne.

III. — *Elementi della teoria dei controlli automatici. (Cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sull'automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).*

IV. — *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

V. — *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

VI. — *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

VII. — *Criteri di gestione dei servizi di telecomunicazione; gestione diretta ed in concessione.*

Il Ministro: BOSCO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a (provincia di . .) il . . domiciliato a . . in via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . (1);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . . . .

Firma . . . . (2)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(3354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a trentacinque posti di assistente ai monumenti e alle antichità nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 14936 - Divisione I, del 1° luglio 1971 concernente la disponibilità dei posti nel ruolo degli assistenti ai monumenti e alle antichità delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentacinque posti di assistente ai monumenti e alle antichità nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo di corrispondente carriera delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 500 dovranno essere indirizzate, unitamente ai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Le domande predette ed i titoli relativi, dovranno pervenire direttamente al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto (è richiesto il diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado o titolo di studio equipollente);

amministrazione e carriera di appartenenza;

il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa inoltre, il concorrente dovrà dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Art. 3.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti tutti i titoli che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse nonchè un particolareggiato curriculum in quadruplice copia.

I titoli distinti in:

a) titolo di studio (escluso quello richiesto per la partecipazione al concorso);

b) titoli tecnici;

c) titoli amministrativi;

dovranno essere descritti in apposito elenco firmato e redatto in triplice copia.

Dovrà essere allegata altresì la copia integrale dello stato di servizio nonchè una particolareggiata relazione del capo dell'ufficio sulle doti morali e professionali del concorrente.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti e dattiloscritti, salvo che si tratti di titoli amministrativi.

Art. 4.

Le domande e i titoli si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni esistenti presso altra amministrazione o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorrente dovrà perciò ritirarli a sua cura ed allegarli, nel termine di cui sopra.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Essa stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

La graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Trascorso tale termine, i titoli allegati alla domanda dovranno essere ritirati a cura e a spese degli interessati.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1972
Registro n. 5, *foglio n.* 257

(2668)

Concorso per titoli a diciassette posti di architetto nel ruolo della carriera direttiva degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 14936 - Divisione I del 1° luglio 1971, concernente la disponibilità dei posti nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a diciassette posti di architetto nel ruolo della carriera direttiva degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo di corrispondente carriera delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 500 dovranno essere indirizzate, unitamente ai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Le domande predette ed i titoli relativi, dovranno pervenire direttamente al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto (è richiesta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile);

amministrazione e carriera di appartenenza;

il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa inoltre, il concorrente dovrà dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Art. 3.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti tutti i titoli che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse nonchè un particolareggiato curriculum in quadruplice copia.

I titoli distinti in:

a) titoli accademici;

b) titoli scientifici;

c) titoli amministrativi;

dovranno essere descritti in apposito elenco firmato e redatto in triplice copia.

Dovrà essere allegata altresì la copia integrale dello stato di servizio nonchè una particolareggiata relazione del capo dell'ufficio sulle doti morali e professionali del concorrente.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti e dattiloscritti, salvo che si tratti di titoli amministrativi.

Art. 4.

Le domande e i titoli si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni esistenti presso altra amministrazione o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorrente dovrà perciò ritirarli a sua cura ed allegarli, nel termine di cui sopra.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Essa stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

La graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Trascorso tale termine, i titoli allegati alla domanda dovranno essere ritirati a cura e a spese degli interessati.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 5, foglio n. 254

(2662)

Concorso per esami ad un posto di geometra principale nel ruolo dei geometri della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 21 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1469/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 15100 del 2 luglio 1971 - Divisione I, concernente la disponibilità di posti nei ruoli dei geometri della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di geometra principale nel ruolo dei geometri della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nella prima assegnazione il vincitore sarà destinato alla soprintendenza ai monumenti di Verona.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di geometra o perito edile, giusta la norma di cui al comma primo del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di geometra o perito edile.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al concorso, dovranno produrre domanda, in carta legale da L. 500 direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte, e una prova orale.

Le prove scritte del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

Prove scritte:

1) Ricerca di elementi per la soluzione statica di un problema relativo al restauro di un edificio monumentale.

2) Relazione di constatazione tecnica (da effettuarsi sopraluogo) riferita ad immobili o terreni di competenza dell'Amministrazione delle antichità e belle arti - Stesura di schizzi illustrativi e conseguente controllo con i relativi strumenti topografici.

La prova orale avrà per oggetto:

a) le materie stesse delle prove scritte;

b) nozioni generali di storia dell'arte e degli stili architettonici;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per la prova orale la votazione minima è di sette decimi.

Art. 5.

Per la formazione della commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni contenute nella parte 1ª, titolo 1° del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel capo 3° del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, tenuto conto anche dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 5, foglio n. 263

(2663)

Concorso per titoli a dieci posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 14936 - Divisione I, del 1° luglio 1971 concernente la disponibilità dei posti nel ruolo degli ispettori storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo di corrispondente carriera delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 500 dovranno essere indirizzate, unitamente ai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Le domande predette ed i titoli relativi, dovranno pervenire direttamente entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto (è richiesta la laurea in lettere o filosofia integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera);

amministrazione e carriera di appartenenza;

il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa inoltre, il concorrente dovrà dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Art. 3.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti tutti i titoli che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse nonchè un particolareggiato *curriculum* in quadruplice copia.

I titoli distinti in:

a) titoli accademici;

b) titoli scientifici;

c) titoli amministrativi;

dovranno essere descritti in apposito elenco firmato e redatto in triplice copia.

Dovrà essere allegata altresì la copia integrale dello stato di servizio nonchè una particolareggiata relazione del capo dell'ufficio sulle doti morali e professionali del concorrente.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti e dattiloscritti, salvo che si tratti di titoli amministrativi.

Art. 4.

Le domande e i titoli che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ancorchè spediti prima non saranno presi in considerazione.

La data di presentazione delle domande e dei titoli sarà accertata dal bollo d'arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni esistenti presso altra amministrazione e altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorrente dovrà perciò ritirarli a sua cura ed allegarli, nel termine di cui sopra.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Essa stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

La graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Trascorso tale termine, i titoli allegati alla domanda dovranno essere ritirati a cura e a spese degli interessati.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 5, foglio n. 255

(2666)

Concorso per titoli a ventidue posti di geometra nel ruolo della carriera di concetto dei geometri delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate per i concorsi riservati;

Vista l'unità nota n. 14936 - Divisione I, del 1° luglio 1971 concernente la disponibilità dei posti nel ruolo dei geometri delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica numero 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventidue posti di geometra nel ruolo della carriera di concetto dei geometri delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo di corrispondente carriera delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 500 dovranno essere indirizzate, unitamente ai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Le domande predette ed i titoli relativi, dovranno pervenire direttamente al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto (è richiesto il diploma di geometra o di perito edile);

amministrazione e carriera di appartenenza;

il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa inoltre, il concorrente dovrà dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Art. 3.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti tutti i titoli che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse nonchè un particolareggiato *curriculum* in quadruplice copia.

I titoli distinti in:

a) titolo di studio (escluso quello richiesto per la partecipazione al concorso);

b) titoli tecnici;

c) titoli amministrativi;

dovranno essere descritti in apposito elenco firmato e redatto in triplice copia.

Dovrà essere allegata altresì la copia integrale dello stato di servizio nonchè una particolareggiata relazione del capo dell'ufficio sulle doti morali e professionali del concorrente.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti e dattiloscritti, salvo che si tratti di titoli amministrativi.

Art. 4.

Le domande e i titoli si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni esistenti presso altra amministrazione o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorrente dovrà perciò ritirarli a sua cura ed allegarli, nel termine di cui sopra.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Essa stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

La graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Trascorso tale termine, i titoli allegati alla domanda dovranno essere ritirati a cura e a spese degli interessati.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1972
Registro n. 5, *foglio n.* 258

(2667)

Concorso per esami a quattro posti di ragioniere principale nel ruolo dei ragionieri della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 21 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 15100 del 2 luglio 1971 - Divisione I concernente la disponibilità di posti nei ruoli dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ragioniere principale nel ruolo dei ragionieri della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nella prima assegnazione i vincitori saranno destinati alle soprintendenze alle antichità di Reggio Calabria, Siracusa, Verona e Trento.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di ragioniere e perito commerciale, giusta la norma di cui al comma primo del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al concorso, dovranno produrre domanda, in carta legale da L. 500 direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte e una orale.

Le prove scritte del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo.

Le predette prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

Prima prova scritta:

Svolgimento di un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Seconda prova scritta:

Prova concernente i servizi di ragioneria dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Prova orale:

La prova orale avrà per oggetto:

a) le materie delle prove scritte;
b) economia politica;
c) nozioni di statistica;
d) diritto sindacale e del lavoro e scienza delle finanze.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per la prova orale la votazione minima è di sette decimi.

Art. 5.

Per la formazione della commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni contenute nella parte 1ª, titolo 1° del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel capo 3° del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; tenuto conto anche dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1972
Registro n. 5, *foglio n.* 261

(2669)

Concorso per titoli a sedici posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 14936 - Divisione I, del 1° luglio 1971 concernente la disponibilità dei posti nei ruoli degli ispettori archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sedici posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo di corrispondente carriera delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 500 dovranno essere indirizzate, unitamente ai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Le domande predette ed i titoli relativi, dovranno pervenire direttamente al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto (è richiesta la laurea in lettere o filosofia integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera);

amministrazione e carriera di appartenenza;

il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa inoltre, il concorrente dovrà dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Art. 3.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti tutti i titoli che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse nonchè un particolareggiato *curriculum* in quadruplice copia.

I titoli distinti in:

a) titoli accademici;

b) titoli scientifici;

c) titoli amministrativi;

dovranno essere descritti in apposito elenco firmato e redatto in triplice copia.

Dovrà essere allegata altresì la copia integrale dello stato di servizio nonchè una particolareggiata relazione del capo dell'ufficio sulle doti morali e professionali del concorrente.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti e dattiloscritti, salvo che si tratti di titoli amministrativi.

Art. 4.

Le domande e i titoli si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni esistenti presso altra amministrazione o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorrente dovrà perciò ritirarli a sua cura ed allegarli, nel termine di cui sopra.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Essa stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

La graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Trascorso tale termine, i titoli allegati alla domanda dovranno essere ritirati a cura e a spese degli interessati.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 5, foglio n. 256

(2670)

Concorso al posto di direttore nelle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'istituto per ciechi « A. Antonacci » di Lecce.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento sui servizi della istruzione elementare, approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 29 ottobre 1960, n. 1396, concernente l'istituzione di un ruolo nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi e la tabella organica allegata;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079 e l'annessa tabella;

Considerato che attualmente risulta vacante il posto di direttore delle scuole elementari funzionanti presso l'istituto per ciechi « A. Antonacci » di Lecce;

Considerata la necessità di un regolare funzionamento delle scuole elementari annesse al predetto istituto;

Veduto il parere favorevole espresso con nota n. 25367/B12 del 5 agosto 1971 dal consiglio di amministrazione del citato istituto per ciechi, in merito all'opportunità di procedere alla emanazione del bando di concorso, al fine di coprire con personale di ruolo il posto di direttore attualmente vacante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli al posto di direttore in prova delle scuole elementari per ciechi annesse allo istituto per ciechi « A. Antonacci » di Lecce (parametro 397).

Al concorso di cui al precedente comma possono partecipare:

a) gli insegnanti elementari che abbiano, almeno da tre anni, alla scadenza del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti, oltre che del diploma conseguito presso la scuola statale di metodo « A. Romagnoli » di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma in materie letterarie, in pedagogia e in filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

b) gli insegnanti elementari provvisti di diploma conseguito presso la scuola statale di metodo « A. Romagnoli » di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, anche se non forniti di uno dei titoli di studio elencati ai numeri 1), 2) e 3) della precedente lettera *a*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1 intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta da bollo, intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV - Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di:

non aver precedenti penali pendenti a loro carico;

essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titoli di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, la sede.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o del provveditorato agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitare le funzioni.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte e la prova orale avranno luogo in Lecce.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale e carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti.

E' consentito portare e consultare soltanto il vocabolario di lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

I candidati privi della vista svolgeranno le prove scritte dettando il testo degli elaborati ad un amanuense scelto dal provveditore agli studi di Lecce tra il personale di carriera esecutiva dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 29 ottobre 1960, n. 1396.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Graduatoria

Art. 10.

Sarà formata dalla commissione giudicatrice la graduatoria di merito secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 8 del presente bando, riportato da ciascuno dei candidati.

La graduatoria sarà compilata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione al concorso.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza di ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) diploma di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista, in originale o in copia autentica, o documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, (esclusa la cecità) questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

La cecità non costituisce motivo di esclusione.

Nomina

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati direttori delle scuole elementari per ciechi in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 5 Pubblica istruzione, foglio n. 269

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia e didattica

1) La persona umana, finalità, fattori, forme e periodi della educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2) Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati. La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva. Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3) Elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità ed alla preparazione professionale dei ciechi.

4) Il pensiero pedagogico degli scrittori e degli educatori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti.

5) Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola allo aperto e le differenziazioni didattiche. Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina scelta. I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

6) Elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi.

7) Vita scolastica nell'Istituto per ciechi. Organizzazione del tempo libero.

8) I programmi d'insegnamento nelle scuole elementari per ciechi dal 1924 ad oggi.

9) Conoscenza dell'uso del materiale didattico per le scuole dei ciechi.

10) Conoscenza delle principali organizzazioni che operano nel settore dei minorati della vista.

11) Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

12) Conoscenza di un'opera di Augusto Romagnoli riguardante l'educazione dei ciechi.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

ALLEGATO *B*

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo; biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo e la loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi di insegnamento delle scuole elementari e dei programmi connessi con tale insegnamento.

(2672)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1972, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972,

secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato dalla giunta al Consiglio regionale il 16 dicembre 1971.

Art. 2.

La presente legge viene pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 15 gennaio 1972

Il Presidente: LAGORIO

(2611)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1972, n. 2.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è disciplinato, ai sensi dell'articolo 21, lettera *p*) dello statuto, della presente legge, fino alla entrata in vigore della legge regionale per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'articolo 64 dello statuto e della legge urbanistica regionale.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

indicazione delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale;

approvazione dei programmi di localizzazione;

autorizzazione ai comuni e ai loro consorzi alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;

promozione della costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili;

coordinamento ed indicazione di priorità delle richieste di finanziamento, sul fondo speciale di urbanizzazione, avanzate dai comuni interessati;

approvazione, ai sensi della prima norma transitoria dello statuto, delle convenzioni di cui agli articoli 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando superino il valore di trecento milioni;

elezione di tre membri del consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

nomina dei componenti le commissioni tecniche costituite presso ciascun I.A.C.P. ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n 865.

Art. 3.

La giunta regionale provvede all'attuazione dei programmi e alla esecuzione, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto, di ogni altra deliberazione del Consiglio regionale.

Essa esercita inoltre le seguenti funzioni, sentita la commissione consiliare competente:

attribuzioni relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n 167 e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione;

poteri di nulla osta di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione;

delimitazione dei centri edificati ove i comuni non vi provvedano nel termine di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La giunta esercita altresì le seguenti funzioni:

attribuzioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, eccettuati i provvedimenti di sospensione delle opere;

richieste ai comuni, che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, di provvedere all'indicazione delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi;

approvazione, ai sensi della prima norma transitoria dello statuto, delle convenzioni di cui agli articoli 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 fino ad un valore di trecento milioni;

attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi, in collaborazione col C.E.R.;

nomina dei presidenti e dei vice-presidenti degli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, effettua la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi qualora il consiglio comunale non vi provveda nel termine di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il presidente della giunta esercita inoltre le seguenti funzioni:

dichiarazioni di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere ed adempimenti conseguenti ai sensi degli articoli 11, 12 e 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

approvazione delle deliberazioni dei consigli comunali concernenti le aree destinate ad insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

provvedimenti di sospensione delle opere nei casi di difformità di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti in materia urbanistica.

Art 6.

Le funzioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, per le quali sia successivamente confermata l'attribuzione alla regione del decreto delegato previsto dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, continuano ad essere esercitate secondo la disciplina stabilita dalla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Firenze, addì 25 gennaio 1972

Il Presidente: LAGORIO

(2612)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.